

Comune di Millesimo

Revisore unico

Verbale n. 8 del 19.07.2016

**PARERE VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO**

EX ART.175 D.LGS. 267/2000

L'anno 2016, il giorno 19 del mese di luglio il Revisore Unico, Dott. Riccardo Panzeri, prende in esame la proposta di deliberazione consiliare riguardante la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione annuale 2016.

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2016;

Richiamata la delibera consiliare n. 16 del 23.05.2016, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2016;

Tenuto conto della delibera di Giunta n. 58 del 18.06.2016 adottata in via d'urgenza;

Visti gli articoli 175, 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

- b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione “*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
- c) l’articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento generale di bilancio;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio 2016, che rispettano gli equilibri di bilancio;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2015;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) sono rispettate le disposizioni dell’art. 1, comma 557 della Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
- 5) è rispettato il limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- 6) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- 6) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 7) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 8) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati.

La proposta di variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2015 per complessivi euro 40.036,35, è conseguenza delle variazioni di entrata e di spesa così sintetizzate:

	2016
Maggiori entrate	€ 40.036,35
Minori entrate	€ 0,00
Totale	€ 40.036,35
Minori spese	€ 2.850,00
Maggiori spese	€ 42.886,35
Totale	€ 40.036,35

La variazione del bilancio di previsione rispetta il principio del pareggio finanziario (art.162 comma 6 capo 1 D.Lgs.267/2000), il principio dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi conto terzi (art. 168 D.Lsg.267/2000) e i dettami di cui all'art. 175 commi 6 e 7 D.Lgs.267/2000.

La variazione al bilancio di previsione, così come indicato nella documentazione consegnata al Revisore, non produce mutazioni previsionali significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica, per quanto già indicato nel precedente parere positivo.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 comma 1, lettera b), punto 2 del d.Lgs.267/2000 e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- della documentazione allegata alla proposta di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione annuale 2016.

il Revisore Unico rileva che le variazioni alle voci contabili, inserite nello sviluppo del bilancio di previsione:

- seguono la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti;
- utilizzano risorse delle quali è stata verificata la disponibilità;
- assolvono a quanto stabilito dall'art 175 D.Lgs. 267/2000;
- assicurano il mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio ex art. 193 D.Lgs.267/2000;
- rispettano il corretto adeguamento dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- consentono che il fondo pluriennale vincolato garantisca la copertura degli impegni reimputati;
- consentono il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità imposti dall'art. 31, legge 183/2011, così come modificato dalle legge 147/2013, stante le risultanze dell'allegato fornito dall'Ufficio ragioneria;

e pertanto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di variazione di assestamento generale al bilancio di previsione annuale 2015, invitando l'organo amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario.

Millesimo, 19.07.2016

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Riccardo Panzeri